

## TRIBUNALE DI PARMA

### SEZ. I CIVILE

\*\*\*\*

nel procedimento per l'iscrizione anagrafica nel Registro della popolazione residente nel Comune di Parma RG n. 2379/2019 vertente

TRA

██████████ con l'avv. Calogero Musso

ricorrente

E

COMUNE DI PARMA, con gli avv.ti Salvatore Caroppo, Laura Maria Dilda e Francesca Priori

resistente

Il Giudice,

Letti gli atti, pronuncia la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, redatto in data 28 maggio 2019, il sig. ██████████ lamentava l'illegittimità del diniego, per mezzo del provvedimento prot. n. 101765 del 20 maggio 2019, per irricevibilità, all'iscrizione al Registro della popolazione residente nel Comune di Parma. Tale decisione veniva adottata dal Comune di Parma sulla scorta del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 4 del D.Lgs. 142/15, inserito dall'art. 13, D.L. n. 113 del 2018, recitante: "*Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (per richiesta di asilo) non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*". Parte ricorrente affermava, invero, nel merito, la sussistenza del diritto all'iscrizione anagrafica del sig. ██████████ anche alla luce della nuova normativa.

Nel caso di non condivisione di tale ultimo assunto, veniva richiesto al Tribunale di Parma di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea *ex art. 276 TFUE* per incompatibilità dell'art. 13 D.L. n. 113/2018 e del correlato art. 4, co. 1-*bis*

D.Lgs. 142/2015 con la Dir. 2013/33/UE. Veniva altresì domandato di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 D.L. n. 113/2018 per violazione degli artt. 3, 10, I e II, e 16, I, Cost., nonché dell'art. 2, Protocollo n. 4 allegato alla Convenzione europea dei diritti umani e dell'art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sulla base della irragionevole discriminazione nei confronti dell'intera categoria dei richiedenti asilo in relazione al diritto alla residenza.

Veniva lamentata, inoltre, l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 10-*bis*, l. 241/1990.

Parte ricorrente concludeva chiedendo di:

- accertare il diritto del ricorrente alla residenza e dunque all'iscrizione anagrafica, conseguentemente ordinando al Sindaco del Comune di Parma, in qualità di Ufficiale d'anagrafe, l'immediata iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente;
- adottare ogni altro opportuno provvedimento al fine di impedire ulteriore pregiudizio in capo al ricorrente, anche nell'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere di rinviare pregiudizialmente alla Corte di giustizia dell'Unione europea o di rinviare alla Corte costituzionale nel caso ritenga non manifestamente infondate le eccezioni dedotte nella parte motiva.

Il Comune di Parma si costituiva eccependo, in rito, preliminarmente, il difetto di contraddittorio, chiedendo di integrarlo nei confronti del Ministero dell'Interno, e, *in secundis*, l'insussistenza, nel ricorso, dei presupposti necessari *ex art. 700 c.p.c.*

Parte resistente si difendeva, altresì, in tema di presunta violazione dell'art. 10-*bis* l. 241/1990 da parte dell'amministrazione, sostenendo che la decisione adottata dalla stessa (irricevibilità) non rientra nella casistica di cui al medesimo art. 10-*bis* l. 241/1990.

Contestava, poi, integralmente, la ricostruzione di parte avversa nel merito.

### **In punto di giurisdizione**

Nel presente procedimento è da ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Tale assunto si fonda sulla considerazione per la quale tutte le controversie concernenti l'iscrizione o cancellazione nel o dal Registro della popolazione residente hanno come oggetto diritti soggettivi ed esulano dalla giurisdizione amministrativa, poiché non presuppongono l'esercizio di un potere amministrativo. In particolare, è da escludersi qualunque esercizio di tale potere amministrativo dal momento che l'intera attività

dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni o cancellazioni anagrafiche (Cons. Stato n. 310/2015; Cass., sez. un., 449/2000).

**In punto di presupposti ex art. 700 c.p.c.**

Debbono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c.

In merito al *fumus boni iuris*, questo Tribunale ritiene di dover valorizzare le circostanze di fatto emerse dal processo, con particolare riferimento alle allegazioni. Sul punto, merita rilevare che il sig. [REDACTED]:

- In data 5 febbraio 2018 ha fatto ingresso in Italia, come documentato dall'allegato n. 2 del ricorso introduttivo;
- In data 22 marzo 2018 ha ottenuto, presso la Questura di Gorizia, il permesso di soggiorno con scadenza 1 settembre 2018.
- In data 14 novembre, presso la Questura di Parma, ha rinnovato tale permesso di soggiorno per la richiesta di protezione internazionale;
- In data 20 maggio 2019 gli è stata effettuata notifica dal Comune di Parma, a mani proprie, in Via [REDACTED]

Tali premesse fattuali dimostrano una presenza regolare, del ricorrente, nel territorio della Repubblica, la quale si protrae ormai da un anno e cinque mesi - di cui oltre sei mesi presso il Comune di Parma - astrattamente legittimando la richiesta di iscrizione all'anagrafe dei residenti di quest'ultimo Comune.

In merito al *periculum*, vedere formalmente riconosciuta dallo Stato, e quindi pubblicamente, l'elezione del luogo di vita, deve intendersi come estensione del diritto alla dignità umana, direttamente nascente dall'art. 2 Cost., nonché previsto all'art. 1 della Carta di Nizza e del pieno sviluppo della persona di cui all'art. 3 Cost.; non potendo, pertanto, il potere pubblico, precludere a una persona la mera ricognizione anagrafica di tale fatto.

La eventuale preclusione violerebbe, altresì, l'art. 117, I, Cost., in riferimento all'art. 2, I, del Protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 12, I, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, poiché l'irragionevole negazione all'iscrizione anagrafica minerebbe irrimediabilmente le garanzie previste dalle fonti su richiamate, compromettendo, quindi, il diritto al riconoscimento pubblico del reale rapporto tra persona e territorio dello Stato.



Infine, in relazione all'art. 13 del D.L. n. 113 del 2018, concernente la residenza anagrafica, la impossibilità di ottenerla per i richiedenti asilo farebbe sì che, queste persone, legittimamente presenti sul territorio della Regione e dei suoi Comuni, si troverebbero impediti nel godimento di quei servizi per i quali proprio la residenza costituisce presupposto essenziale.

L'iscrizione anagrafica, infatti, viene a essere necessaria per l'accesso all'assistenza sociale, per la concessione di sussidi e agevolazioni basati sulle condizioni di reddito verificate mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE, il cui presupposto è la residenza anagrafica), per la priorità di accesso ai servizi, per l'applicazione di tariffe inferiori a quelle massime, per l'esenzione della contribuzione al costo dei servizi e per usufruire del reddito di inclusione (REI) di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).

Inoltre, la mancata iscrizione anagrafica inciderebbe sulle politiche attive del lavoro e, in particolare, sulla possibilità per lo straniero di ottenere il riconoscimento dello stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, III, l. 10 dicembre 2014, n. 183). A sua volta, l'assenza dello stato di disoccupazione precluderebbe l'accesso a tutti i servizi di politica attiva del lavoro finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Ancora: le norme vigenti riconoscono ai richiedenti asilo il diritto a un alloggio (art. 18 Dir. 2013/33/UE); al contempo, non può venire negata, agli stessi soggetti, la possibilità di ottenere l'iscrizione anagrafica.

In questo modo, verrebbe inciso anche il buon andamento nell'esercizio delle funzioni dei singoli Comuni, i quali, per svolgere le loro funzioni e compiti, occorrono dell'esatta conoscenza del numero dei soggetti stabilmente presenti nel proprio territorio.

Non è sufficiente il disposto di cui all'art. 13, I, lett. b), n. 1), del D.L. n. 113 del 2018, ove viene previsto che: *"L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio"*. L'eventuale eliminazione della possibilità di residenza anagrafica per i richiedenti asilo imporrebbe all'amministrazione regionale e agli enti locali che erogano i servizi socio-sanitari l'organizzazione sulle piattaforme informatiche di due diverse procedure, che

complicherebbero la gestione e farebbero crescere i costi e, soprattutto, non renderebbero effettivi tali diritti.

Infine, la variabilità del domicilio, rispetto alla stabilità della residenza, renderebbe più difficile organizzare i controlli nei confronti dei soggetti presenti sul territorio e, quindi, programmare i servizi socio-sanitari necessari, con il rischio di ingenerare inefficienze, contrarie al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui è parola all'art. 97 Cost.

La norma da ultimo richiamata deve, quindi, intendersi in tal guisa: fino all'avvenuta iscrizione anagrafica nel Registro dei residenti, *"l'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio"*.

Come appare evidente, tutto ciò, certo, non è suscettibile di adeguata tutela nella forma per equivalente monetario, costituendo, quindi, un pregiudizio irreparabile e integrando, di talché, il requisito del *periculum in mora*.

#### **In punto di integrazione del contraddittorio**

Come bene rilevato da parte ricorrente, ex art. 3, l. 24 dicembre 1954, n. 1228, *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe"*; egli, in virtù di questa sua qualifica *ex lege*, *"provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici"* (art. 4).

Se non che, all'art. 12 della stessa legge, si rinviene la seguente norma: *"La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica"*.

Tale disposizione, sebbene equivocabile sotto il profilo che qui interessa decidere, dispone che il Governo debba vigilare sulla tenuta delle anagrafi. Tale "tenuta" deve intendersi come un'attività positiva dell'ufficiale dell'anagrafe, *id est* del Sindaco, certo non ricomprendendo attività che da lui non dipendono o su cui non ha potere alcuno, e che, pertanto, non sono attività sua propria, come nel caso di eventuale ordine, di questo Tribunale, di iscrizione del soggetto ██████████ nel Registro anagrafico dei residenti.

5



Spingersi sino a prospettare un'integrazione necessaria e obbligatoria del contraddittorio nei confronti del Ministero sul presupposto per cui, questo, abbia potere di vigilanza, significherebbe affermare che l'esecutivo possiede ed esercita un potere di vigilanza su attività e decisioni della Magistratura, demolendo il cristallino disposto di cui all'art. 104. I. Cost., per cui *"la magistratura costituisce un ordine (da leggersi "potere") autonomo e indipendente da ogni altro potere"*, di seguito incrinando la divisione dei poteri.

Non può considerarsi risolutiva della questione la pronunzia, depositata da parte resistente all'udienza del giorno 11 luglio 2019, del Tribunale di Trento R.G. 1718/2019, la quale richiama, sul punto, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 6 agosto 2004, n. 15199 *"In tema di anagrafe della popolazione residente ai sensi della l. 24 dicembre 1954 n. 1228, il sindaco agisce quale organo dello Stato, ed i relativi atti sono direttamente imputabili allo Stato. Costituendo l'esercizio dei poteri in materia manifestazione di prerogative statali, delle quali il sindaco è partecipe quale Ufficiale di Governò, dei danni derivanti dal comportamento doloso o colposo del sindaco (nella specie, per illegittimo diniego della residenza anagrafica), anche come configurabile con riguardo all'operato di organi comunali che allo stesso sono di supporto, risponde il Ministero dell'interno, quale ente preponente, a prescindere dall'individuazione di un comportamento di omissione di vigilanza da parte dello stesso"*. Come può notarsi, nel caso esaminato dalla Corte Regolatrice, la legittimazione del Ministero non deriva dall'attività di vigilanza, bensì dalla responsabilità civile attribuitagli, direttamente, dall'art. 28 Cost., ultimo inciso.

Nella causa oggi pendente, invero, nessuna domanda di risarcimento è stata avanzata e, pertanto, non venendo in giuoco alcuna responsabilità del Ministero, lo stesso non deve esseré, obbligatoriamente, parte del giudizio.

#### **In punto di violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990**

Questo Tribunale ritiene che la norma di cui all'art. 10-bis l. 241/1990 sia stata violata dal Comune dal momento che, il provvedimento di rigetto per irricevibilità, costituendo *species* del più ampio *genus* dei provvedimenti negativi, debba includersi tra gli atti amministrativi di cui è parola nello stesso art. 10-bis testé citato.

Alla luce di quanto precede, non è possibile condividere la prospettiva avanzata da parte resistente. Invero, lo spirito della norma di cui all'art. 10-bis in commento è permettere all'interessato di poter integrare la sua istanza con quanto richiesto dall'amministrazione

incaricata del procedimento. Tale facoltà non sarebbe infatti concessa ove la legge non permettesse al soggetto istante di poter integrare la sua domanda nel caso, ad esempio, di mera non allegazione di un documento occorrente per l'accoglimento in rito della istanza, essendo ciò facilmente superabile con la produzione dello stesso. Una siffatta preclusione, come bene è possibile notare, sarebbe irragionevole, e proprio in forza di questo il legislatore è intervenuto con la predisposizione dell'istituto di cui è parola all'art. 10-*bis*.  
Peraltro, riconosciuta la formale violazione della norma in discorso, è da ritenersi che la stessa non comporti il conseguente vizio di cui all'art. 21-*octies*, I, l. 241/1990. Infatti, nell'art. 21-*octies*, II, della stessa legge, è contenuta una clausola di salvezza nell'unico caso in cui la violazione di legge, stante la vincolatività del provvedimento da emanare, non sia idonea a determinare una decisione finale diversa rispetto a quella concretamente adottata. Non è possibile affermare, nel caso *de quo*, infatti, senza contraddirsi, che, da un lato, in riguardo alla giurisdizione, l'attività della pubblica amministrazione risulti vincolata e, dall'altro, escludere o non considerare tale carattere vincolato ai fini dell'applicazione dell'art. 10-*bis* l. 241/1990. Dalla violazione non deriva, pertanto, conseguenza alcuna.

**In merito alla possibilità o meno di iscrizione nel Registro anagrafico della popolazione residente**

Il D.L. 113/2018 ha aggiunto, per tramite del suo art. 13, il nuovo comma 1-*bis* all'art. 4 del D.Lgs. 142/15, così disponente: "*Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (per richiesta di asilo) non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*".

Non avendo, il legislatore, impresso nella norma un divieto assoluto per i richiedenti asilo di iscriversi al Registro anagrafico dei residenti, che sarebbe, altrimenti e inevitabilmente, risultato non conforme a Costituzione, occorre procedere a una interpretazione dell'inciso "non costituisce titolo", non di immediata chiarezza. Non si rinvencono, infatti, nei testi di legge citati dalla norma, documenti che costituiscano "titolo" per l'iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente.

Il diritto soggettivo alla iscrizione anagrafica trova la sua disciplina generale all'art. 1 del DPR 233/1989, il quale dispone:

7



*“L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.*

*L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.*

*Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile”.*

Come si può notare dalla lettura del terzo e ultimo comma, l’iscrizione anagrafica avviene sulla base della dichiarazione degli interessati, degli accertamenti d’ufficio e delle comunicazioni degli uffici di stato civile.

Questa dichiarazione va attuando, quindi, il diritto alla iscrizione, dando atto dei due requisiti necessari a tal fine: quello oggettivo, consistente nella permanenza in un certo luogo e quello soggettivo, *id est* l’intenzione di abitarvi stabilmente (Cass. 1738/86). Interverrà, successivamente, l’accertamento della corrispondenza di tale dichiarazione alla situazione fattuale (artt. 18-bis e 19 DPR 233/1989).

Per quanto riguarda, invero, l’iscrizione dei soggetti stranieri nel Registro dei residenti, l’art. 6, VII, D.Lgs. 286/1998 dispone che *“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente”.*

Il D.L. 113/2018, non avendo abrogato tale art. 6, VII, T.U. immigrazione, ha creato una situazione di incertezza sulla normativa applicabile ai richiedenti asilo regolarmente presenti, in quanto, anche qui, non viene effettuato nessun riferimento a titoli necessari per l’iscrizione.

È in tale situazione normativa, che tuttora deve considerarsi vigente, che è stata inserita, nel 2017, all’art. 5-bis D.Lgs. 142/2015, una speciale procedura semplificata per l’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri di accoglienza, non più basata su una dichiarazione dell’interessato, ma sulla comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza.



In forza di tale art. 5-bis veniva previsto che: *“Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.*

*È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti”.*

Su questa ultima norma ha inciso l'art. 13 del D.L. 113/2018 con due specifiche previsioni contenute alla lett. c) e alla lett. a).

La norma demolisce la procedura semplificata dell'art. 5-bis che aveva introdotto il seguente automatismo: ove sussistenti il “titolo” della domanda di protezione internazionale e la dichiarazione del responsabile del centro di accoglienza, il soggetto straniero doveva, per l'appunto, automaticamente, andare iscritto nel Registro anagrafico dei residenti.

Tale abrogazione non importa certamente una discriminazione verso i soggetti stranieri, in quanto si trattava di norma di favore verso questi. Il procedimento per l'iscrizione del soggetto straniero all'anagrafe dei residenti, pertanto, sarà il medesimo di quello previsto per i soggetti di cittadinanza italiana, ovvero la dichiarazione di permanenza in un determinato luogo e la volontà di rimanervi stabilmente con conseguente accertamento d'ufficio della rispondenza al vero.

Pare opportuno richiamare, a sostegno, sul punto, altresì, la sentenza 306/2008 della Corte costituzionale, la quale afferma che: *“È possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e non di breve durata: una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”.* Rimane chiaro che allo Stato è bene permesso di imprimere nelle leggi limitazioni che, pur importando differenziazioni, siano ragionevoli: in questo caso, tuttavia, si evince come la preclusione dell'iscrizione anagrafica nel Registro dei residenti non la sia, ciò in quanto il soggetto richiedente protezione internazionale rimarrebbe in una sorta di “limbo” sino alla definizione del suo procedimento, il quale potrebbe (e nell'effettivo così

§

è), considerando anche la fase contenziosa, durare svariati anni. Orbene, è evidente che non può, il soggetto, essere destinatario e “vittima” dei tempi decisori dell’amministrazione pubblica. Per tale motivo, non può intendersi come vietata *tout court* l’iscrizione al Registro anagrafico dei residenti ai soggetti richiedenti protezione internazionale; infatti, non può affermarsi che, l’iscrizione anagrafica, viene negata perché il permesso di soggiorno per richiesta di asilo ha carattere provvisorio e, al tempo stesso, ammettere che il procedimento per la definizione della domanda duri anni.

Alla base della autorità legislativa non deve infatti esservi soltanto la volontà ma, altresì, la ragionevolezza.

Questa ricostruzione è l’unica che permette una visione costituzionale del D.L. 113/2018 relativamente agli aspetti oggi in decisione. Sul punto vive l’illuminante sentenza della Corte costituzionale del 22 ottobre 1996, n. 356 per cui *“le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”*. E si badi: interpretare nel segno della Costituzione non è compito esclusivo della Corte costituzionale, ma obbligo che si impone a diversi livelli, in particolare nei confronti del giudice, oltre che dell’amministrazione e, prima ancora, del legislatore, nella sua opera di svolgimento e attuazione della Costituzione. Ecco perché non deve essere accolta, in questo caso, giusta la ritrovata via costituzionale, la richiesta di parte ricorrente di rinvio alla Corte costituzionale. Parimenti, non merita accoglimento la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE *ex art. 276 TFUE*, poiché non si ravvisa effettivo contrasto con la Dir. UE 33/2013.

Da ultimo, questo Tribunale fa notare come non possano incidere nel giudizio le circolari ministeriali 15/18 e 83744/18 poiché, giusta la prescrizione irrinunciabile scolpita nell’art. 101 Cost., il giudice è soggetto soltanto alla legge, e non a dichiarazioni dell’esecutivo.

Considerata la relativa novità delle questioni trattate e i numerosi problemi interpretativi che essa ha comportato e vista, altresì, l’esistenza di decisioni giurisprudenziali di segno contrario, le spese di lite vengono compensate.

**P T M**




Ordina al Comune di Parma, in persona del Sindaco *pro tempore*, l'immediata iscrizione del sig. [REDACTED] nel registro anagrafico della popolazione residente e l'avvio del procedimento ordinario di accertamenti di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Dichiara interamente compensate le spese del procedimento.

Si comunichi.

Parma li 31 luglio 2019.

IL GIUDICE  
Dr. Nicola Sinisi



L'Assistente Giudiziario  
Marina Bardini